

Al Sig. SINDACO
del Comune di
CARIGNANO

**OGGETTO : dichiarazione di assenza di cause ostative all'espatrio
per cittadino maggiorenne**

 l_ sottoscritt__ Sig./a _____
nat_ a _____ il _____ residente a _____
in Via _____ tel n. _____

**Dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative
indicate alle lettere b), d), e), g) dell'art. 3 Legge 21.11.1967 n.
1185 * modificato dall'art. 215 del D.Lvo.28.7.1989, n. 271
lì _____**

Il dichiarante

*** Legge n. 1185/1967 art. 3 Impedimenti all'espatrio: Non possono ottenere il passaporto:**

- a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla ((*responsabilita' genitoriale*)) o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della ((*responsabilita' genitoriale sul figlio*)) ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;
- c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.
- d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
- g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.